

COMUNE DI GORGOGGLIONE

- Provincia di Matera -

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI

Comprensivo delle regole dello Statuto del contribuente
e degli istituti deflattivi del contenzioso

- Allegato alla delibera consiliare n. 16 del 28/05/2004

-

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE
DEL COMUNE DI GORGOGGLIONE.

PARTE PRIMA
- PRINCIPI GENERALI -

- Articolo 1 - Definizioni
- Articolo 2 - Ambito e scopo del Regolamento
- Articolo 3 - Entrate Tributarie Comunali
- Articolo 4 - Regolamentazione delle Entrate Tributarie
- Articolo 5 - Agevolazioni tributarie
- Articolo 6 - Determinazione delle aliquote, dei canoni e delle tariffe

PARTE SECONDA
ENTRATE TRIBUTARIE
CAPO PRIMO

- STATUTO DEL CONTRIBUENTE -

- Articolo 7 - Disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente
- Articolo 8 - Chiarezza e certezza delle norme regolamentari
- Articolo 9 - Conoscenza degli atti e semplificazione
- Articolo 10 - Avviso bonario
- Articolo 11 - Chiarezza e motivazione degli atti

CAPO SECONDO

- RAPPORTI CON I CONTRIBUENTI -

- Articolo 12 - Tutela dell'affidamento e della buona fede - Errori del contribuente
- Articolo 13 - Servizio informazioni e pubblicità dei provvedimenti comunali
- Articolo 14 - Rapporti con le associazioni, CAAF e ordini professionali
- Articolo 15 - Comunicazioni di atti ed informative all'ufficio tributi
- Articolo 16 - Servizio assistenza del contribuente

CAPO TERZO

- RAVVEDIMENTO ED ESIMENTI -

- Articolo 17 - Oggetto
- Articolo 18 - Cause ostantive
- Articolo 19 - Regolarizzazione dei versamenti irregolari od omessi
- Articolo 20 - Regolarizzazione di altre violazioni
- Articolo 21 - Procedura
- Articolo 22 - Errore scusabile
- Articolo 23 - Cause di non punibilità
- Articolo 24 - Rinvio

CAPO QUARTO

- DIRITTO D'INTERPELLO -

- Articolo 25 - Oggetto
- Articolo 26 - Materie oggetto di interpello
- Articolo 27 - Procedura

- Articolo 28 - Effetti
- Articolo 29 - Competenza

CAPO QUINTO

- COMPENSAZIONE TRA CREDITI E DEBITI TRIBUTARI -

- Articolo 30 - Oggetto
- Articolo 31 - Compensazione verticale
- Articolo 32 - Compensazione orizzontale
- Articolo 33 - Competenza sulla dichiarazione di compensazione

CAPO SESTO

- TERMINI E INTERESSI -

- Articolo 34 - Misura degli interessi moratori

CAPO SETTIMO

- ACCERTAMENTO CON ADESIONE -

- Articolo 35 - Oggetto dell'adesione
- Articolo 36 - Ambito dell'adesione
- Articolo 37 - Effetti della definizione
- Articolo 38 - Responsabile del procedimento
- Articolo 39 - Attivazione della procedura su iniziativa del comune
- Articolo 40 - Richiesta di rinvio e mancata comparizione del contribuente
- Articolo 41 - Svolgimento del contraddittorio
- Articolo 42 - Attivazione della procedura su iniziativa del contribuente
- Articolo 43 - Contenuto dell'atto di accertamento con adesione
- Articolo 44 - Modalità di pagamento
- Articolo 45 - Perfezionamento dell'adesione

CAPO OTTAVO

- VERIFICHE FISCALI --

- Articolo 46 - Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche

CAPO NONO

- IL GARANTE DEL CONTRIBUENTE -

- Articolo 47 - Garante del contribuente

CAPO DECIMO

- ENTRATE PATRIMONIALI -

- Articolo 48 - Diritto del soggetto obbligato delle entrate patrimoniali comunali

PARTE TERZA

CAPO PRIMO

- RISCOSSIONE ED ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE COMUNALI -

- Articolo 49 - Forma di gestione
- Articolo 50 - Il funzionario responsabile del Tributo

- Articolo 51 - Dichiarazione Tributaria
- Articolo 52 - Attività di controllo
- Articolo 53 - Caratteri dell'attività e degli atti di gestione
- Articolo 54 - Procedimento di accertamento - Avviso di accertamento e di liquidazione
- Articolo 55 - Interrelazione tra servizi ed uffici comunali
- Articolo 56 - Notificazione atti
- Articolo 57 - Autotutela
- Articolo 58 - Esercizio dell'autotutela su iniziativa del soggetto obbligato
- Articolo 59 - Accertamento delle entrate non tributarie
- Articolo 60 - Soggetti responsabili delle entrate non patrimoniali

CAPO SECONDO
- RISCOSSIONE E RIMBORSI -

- Articolo 61 - Riscossioni
- Articolo 62 - Sospensione e dilazione del versamento
- Articolo 63 - Rimborsi
- Articolo 64 - Limiti di esenzioni per versamenti e rimborsi
- Articolo 65 - Crediti inesigibili o di difficile riscossione

CAPO TERZO
- SANZIONI TRIBUTARIE -

- Articolo 66 - Applicazione delle sanzioni
- Articolo 67 - Criteri per l'applicazione delle sanzioni
- Articolo 68 - Adempimento spontaneo tardivo

CAPO QUARTO
- CONTENZIOSO -

- Articolo 69 - Contenzioso tributario

PARTE QUARTA
NORME TRANSITORIE E FINALI

- Articolo 70 - Norme finali e transitorie - Entrata in vigore

PARTE PRIMA
- DISPOSIZIONI GENERALI -

Articolo 1 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento, s'intende:
 - a) per "accertamento", il complesso delle attività di ricerca e di rilevazione dei soggetti passivi del tributo, di controllo e verifica degli atti, documenti, situazioni di fatto rilevanti ai fini della obbligazione tributaria, compresa la quantificazione di questa, effettuate dall'Ufficio Tributi, e che si concludono con la notificazione al contribuente interessato di un apposito avviso;
 - b) per "accertamento istruttorio", l'attività di ricerca e di rilevazione dei soggetti passivi del tributo e dei dati ed elementi necessari per l'accertamento di cui alla precedente lettera a);
 - c) per "agevolazioni", le riduzioni e le esenzioni del tributo previste dalla Legge o dal Regolamento;
 - d) per "dichiarazione", la dichiarazione o la denuncia che il contribuente è tenuto a presentare al Comune in forza di Legge o di Regolamento;
 - e) per "Funzionario Responsabile", il dipendente comunale quale responsabile della gestione del tributo;
 - f) per "Regolamento", il presente Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali;
 - g) per "tributo", l'imposta, la tassa, il diritto o, comunque, l'entrata avente natura tributaria.

Articolo 2 - Ambito e scopo del regolamento

1. Il Regolamento, adottato in conformità ai principi dettati dal D. Lgs 18/08/2000 n° 267, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e dall'art. 50 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 e in ottemperanza ai principi contenuti nella legge 27.07.2000 n. 212 recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, disciplina le varie attività che il contribuente ed il Comune impositore sono tenuti a compiere ai fini dell'applicazione dei tributi di competenza del Comune, con particolare riguardo alle attività di accertamento e alla riscossione dei tributi medesimi.
2. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo del tributo, in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

In particolare, le norme suddette sono volte a dettare principi per la determinazione delle aliquote e tariffe, a disciplinare le attività di controllo, di accertamento, di riscossione e di determinazione ed applicazione delle sanzioni e a specificare le forme di gestione, le procedure e le competenze degli organi e degli uffici.

3. Nella gestione dei tributi disciplinati da apposito Regolamento, le norme relative, se non contrastanti con quelle del presente Regolamento, continuano ad essere applicate.
4. Le disposizioni del presente Regolamento hanno, altresì, lo scopo di:
 - a. ridurre gli adempimenti in capo ai cittadini attraverso la semplificazione e la razionalizzazione dei procedimenti amministrativi;
 - b. ottimizzare l'attività amministrativa dell'Ente Locale in ottemperanza ai principi di equità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza;
 - c. potenziare la capacità di controllo e di verifica della platea contributiva dell'Ente;
 - d. attuare una corretta, efficace, efficiente ed economica gestione della fiscalità;
 - e. migliorare l'informazione e la chiarezza dell'attività amministrativa in materia fiscale;
 - f. ridurre al minimo il contenzioso tributario
5. Per quanto attiene alla individuazione ed alla definizione delle fattispecie imponibili e dei soggetti passivi, nonché alla determinazione dell'aliquota o tariffa massima dei singoli tributi, si applicano le relative disposizioni legislative vigenti.

Articolo 3 - Entrate tributarie comunali

1. Costituiscono entrate tributarie comunali, disciplinate dal presente Regolamento, le entrate derivanti da imposte, tasse, diritti o, comunque, aventi natura tributaria e patrimoniali, istituite ed applicate dal Comune in base alla legislazione vigente o che saranno applicate in base a legge futura.

Articolo 4 - Regolamentazione delle entrate tributarie

1. Per ciascun tipo di entrata il comune potrà adottare, entro il termine di approvazione del bilancio annuale di previsione, un apposito regolamento informato ai criteri generali stabiliti nel presente atto.
Tali regolamenti hanno efficacia dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché questo avvenga entro il termine stabilito da norme statali per l'approvazione del bilancio.
2. Ove non venga adottato nei termini il regolamento di cui al comma 1), e per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge vigenti nonché i regolamenti adottati e compatibili con l'intervenuta normativa.
3. Le disposizioni in materia tributaria non possono prevedere a carico dei contribuenti adempimenti la cui attuazione sia anteriore al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore.

Articolo 5 - Agevolazioni tributarie

1. Per l'applicazione delle agevolazioni tributarie, valgono le disposizioni di Legge e di Regolamenti vigenti in materia.
2. I criteri per la riduzioni ed esenzioni per le entrate comunali sono individuati dal Consiglio Comunale, con apposita deliberazione o nell'ambito degli specifici regolamenti comunali di applicazione
3. Qualora la Legge o i Regolamenti prescrivano, ai fini della concessione della agevolazione, la esibizione di specifica certificazione o documentazione comprovante i fatti e situazioni in genere, stati e qualità personali in luogo di essa, è ammessa una dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi della legge 445/2000. Se successivamente richiesta dal Comune, tale documentazione dovrà essere esibita nei modi e nel termine stabiliti, pena la esclusione della agevolazione. Così pure dovrà essere esibita qualora sia imposta dalla Legge quale condizione inderogabile.
4. A decorrere dal **1° gennaio 2005**, le Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale - ONLUS, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.460, sono esonerate dal pagamento di tutti i tributi di competenza del Comune e dei connessi adempimenti e godono della riduzione del 50% di tutti i canoni e delle tariffe per la fruizione dei servizi pubblici comunali.
L'esenzione è concessa sino al verificarsi di una causa di decadenza dai benefici fiscali, su richiesta sottoscritta dal rappresentante legale dell'organizzazione e corredata da certificazione attestante l'iscrizione nell'anagrafe unica delle ONLUS, istituita presso il Ministero delle Finanze, ed ha decorrenza dalla data di presentazione della richiesta suddetta.

Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato, né a sgravio di quanto già iscritto a ruolo.

5. eventuali agevolazioni, previste da leggi statali o regionali, le quali non abbisognino di essere disciplinate con norma regolamentare, si intendono applicabili anche in assenza di una conforme previsione di regolamento, salva esclusione espressa dal consiglio comunale nell'ipotesi in cui la legge che le prevede non abbia carattere cogente

Articolo 6 - Determinazione delle aliquote, dei canoni e delle tariffe

1. Le aliquote, i canoni e le tariffe dei tributi sono determinate con apposita delibera dell'organo preposto entro i limiti stabiliti dalla legge per ciascuno di essi ed adottate entro lo stesso termine previsto o comunque stabilito per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario, salvo diversa previsione di legge
Attualmente la competenza è della Giunta Comunale ai sensi del combinato degli articoli 42 c.2 lett. f) e 48 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, salvo che lo statuto Comunale abbia attribuito al Consiglio la relativa competenza.
2. Le aliquote dei tributi sono determinate in misura tale da consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico di bilancio ed a tal fine possono e essere variate in aumento o in diminuzione per ciascuna annualità, ove ciò si renda necessario
3. I canoni per l'utilizzo del patrimonio comunale vengono fissati in modo che venga raggiunto il miglior risultato economico, nel rispetto dei valori di mercato. Deve essere altresì assicurato l'adeguamento periodico in relazione alle variazioni di detti valori.
4. Le tariffe ed i corrispettivi per la fornitura di beni e per prestazioni di servizi vengono determinate in conformità dei parametri forniti dalle singole disposizioni di legge ove esistano, e comunque in modo che il gettito tenda alla copertura dei costi del servizio cui si riferiscono.
5. Se non diversamente stabilito dalla Legge, in caso di mancata adozione della deliberazione nel termine di cui al precedente comma, si intendono prorogate le aliquote e tariffe approvate o applicate per l'anno in corso.
6. Qualora l'approvazione di aliquote, canoni o tariffe intervenga dopo il 31 dicembre, l'amministrazione comunale rimette nei termini i contribuenti, che abbiano già effettuato pagamenti con le vecchie disposizioni, per il versamento della differenza dovuta ovvero rimborsa loro quanto maggiormente versato, purché l'importo non sia inferiore a € 10,33.

PARTE SECONDA CAPO PRIMO

- STATUTO DEL CONTRIBUENTE -

Articolo 7 - Disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente

1. Gli organi e gli uffici del Comune adeguano i propri atti ed i loro comportamenti in tema di entrate tributarie ai principi dettati dalla legge n. 212 del 27.7.2000, concernente "Disposizioni in materia dei diritti del contribuente" per dare concretezza ai seguenti diritti del contribuente:
 - chiarezza e certezza delle norme e degli obblighi tributari;
 - pubblicità e informazione dei provvedimenti comunali;
 - semplificazione e facilitazione degli adempimenti;
 - rapporti di reciproca correttezza e collaborazione

Articolo 8 - Chiarezza e certezza delle norme regolamentari

1. Le norme regolamentari devono esse redatte in modo chiaro, al fine di consentire una agevole interpretazione da parte del cittadino e di perseguire l'obiettivo della certezza nella applicazione delle disposizioni adottate.
2. I provvedimenti tributari di carattere generale devono menzionare l'oggetto nel titolo; la rubrica delle partizioni interne e dei singoli articoli deve menzionare l'oggetto delle disposizioni ivi contenute.
3. I provvedimenti che non hanno oggetto tributario non possono contenere disposizioni di carattere tributario, fatte salve quelle strettamente inerenti l'oggetto del titolo del provvedimento medesimo.
4. I richiami di altre disposizioni contenute in norme o in altri provvedimenti di carattere normativo in materia tributaria si fanno indicando nel provvedimento il contenuto sintetico delle disposizioni alle quali si intende fare rinvio.
5. Le disposizioni che modificano provvedimenti di carattere generale del Comune in materia tributaria debbono essere introdotte riportando integralmente il testo conseguentemente modificato.
6. Qualora norme di legge rendano inapplicabili una qualsiasi disposizione del presente regolamento, ovvero parte di essa, il comune provvede all'immediata annotazione nelle copie a disposizione dei contribuenti per la consultazione

7. I provvedimenti tributari del Comune di carattere generale non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione di provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.
8. Al fine di garantire la certezza del comportamento tributario al contribuente è istituito il diritto di interpello secondo la disciplina di cui al capo quarto del presente regolamento.

Articolo 9 - Conoscenza degli atti e semplificazione

1. I regolamenti dei singoli tributi devono tenere conto delle esigenze di semplificazione e non possono porre a carico dei contribuenti adempimenti non previsti dalle disposizioni di legge, salvo che non siano strumentali alla concessione di un trattamento più favorevole di quello previsto dalla legge stessa.
2. Gli uffici del Comune devono assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti tributari a lui destinati. A tal fine provvedono comunque a notificarli nel luogo di effettivo domicilio del contribuente, quale desumibile dalle informazioni in loro possesso o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente, ovvero nel luogo ove il contribuente ha eletto domicilio speciale ai fini dello specifico provvedimento cui si riferiscono gli atti da comunicare. Gli atti sono in ogni caso comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario. Restano ferme le disposizioni in materia di notifica degli atti tributari.
3. Il funzionario responsabile del tributo deve informare il contribuente di ogni fatto o circostanza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito tributario ovvero l'irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppur parziale di un credito.
4. Gli uffici del Comune assumono iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le istruzioni e, in generale, ogni altra comunicazione siano messi a disposizione del contribuente in tempi utili e siano comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria e che il contribuente possa adempiere le obbligazioni tributarie con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli.

Articolo 10 - Avviso bonario

1. Prima di procedere alla emissione di atti di liquidazione, di accertamento, o di irrogazioni di sanzioni inerenti ad un tributo, risultanti da dichiarazioni o comunicazioni aventi il medesimo valore, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti, il funzionario responsabile del tributo deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta. La disposizione si applica anche qualora, a seguito della liquidazione, emerga la spettanza di un minor rimborso di imposta rispetto a quello richiesto.
Le disposizioni del presente comma trova applicazione anche per la TARSU qualora il Comune adotti il sistema di riscossione diretta
2. Il contribuente ha facoltà di procedere nel medesimo termine all'esibizione di documenti mancanti, alla sanatoria di documenti irregolari e alla regolarizzazione di errori formali.
3. La disposizione non si applica nell'ipotesi di iscrizione a ruolo di tributi per i quali il contribuente non è tenuto ad effettuare il versamento diretto (tassa rifiuti, riscossioni coattive, ecc.).
4. Sono nulli i provvedimenti emessi in violazione delle disposizioni di cui al presente comma.

Articolo 11 - Chiarezza e motivazione degli atti

1. Gli atti del funzionario responsabile del tributo sono motivati secondo quanto prescritto dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione del funzionario. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama.
2. Gli atti devono tassativamente indicare:
 - a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
 - b) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, come individuati nel presente regolamento;
 - c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili;

- d) sulla cartella esattoriale o sul decreto ingiuntivo va riportato il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione della pretesa tributaria.
3. La natura tributaria dell'atto non preclude il ricorso agli organi di giustizia amministrativa, quando ne ricorrano i presupposti.

CAPO SECONDO

- RAPPORTI CON I CONTRIBUENTI -

Articolo 12 - Tutela dell'affidamento e della buona fede - Errori del contribuente

1. I rapporti tra il contribuente ed il Comune sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato ad indicazioni contenute in atti del Comune, ancorché successivamente modificate dal Comune stesso, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori del Comune.
3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito d'imposta (tale esimente non trova applicazione nel caso di omessa denuncia né quando il contribuente, seppur sollecitato, non risponde agli inviti del Comune rivolti ad acquisire dati o notizie).

Articolo 13 - Servizio informazioni e pubblicità dei provvedimenti comunali

1. Gli organi del Comune, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono idonee iniziative volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni tributarie del Comune, contenute in leggi o in provvedimenti amministrativi; l'obiettivo potrà essere conseguito, anche congiuntamente, con manifesti, avvisi ed articoli su quotidiani locali, annunci radiofonici e televisivi ed anche mediante sistemi elettronici di informazione, ponendo tali atti a disposizione gratuita del contribuente.
2. Le informazioni ai cittadini riguardano gli obblighi tributari ed i regimi agevolativi comunque denominati. E' sempre possibile ottenere, verso rimborso della spesa, una copia dei regolamenti e delle deliberazioni tariffarie in materia di tributi locali
3. Le informazioni ai cittadini sono assicurate nel rispetto della riservatezza dei dati personali e patrimoniali. Per l'esame di fattispecie di particolare complessità, i contribuenti possono richiedere appuntamenti riservati, che devono essere fissati entro quindici giorni dalla richiesta. Sono fatte salve le disposizioni in materia di interpellato.

Articolo 14 - Rapporti con associazioni, CAAF e ordini professionali

1. Il Comune trasmette, entro quindici giorni dall'esecutività delle relative deliberazioni, alle associazioni rappresentative di interessi diffusi, ai centri di assistenza fiscale e agli ordini professionali, che ne facciano richiesta, i regolamenti comunali in materia tributaria, le modificazioni degli stessi, le tariffe e le aliquote annualmente deliberate.
2. Il Comune trasmette altresì ai medesimi soggetti, che ne facciano richiesta, i pareri emessi nell'ambito dell'esercizio del diritto di interpello, che rivestano interesse generale. Nella copia dei pareri è omissso ogni riferimento identificativo dei soggetti interpellanti e dei loro elementi patrimoniali.

Articolo 15 - Comunicazioni di atti ed informative all'ufficio tributi

1. Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso del Comune o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni sono acquisite ai sensi dell'art.18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n.241, relativi ai casi di accertamento d'ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato dalla azione amministrativa.
2. In caso di affidamento della gestione delle entrate ad altro soggetto, questo, denominato "soggetto gestore delle entrate comunali" riceve in esenzione da spese o diritti dagli uffici competenti dell'Amministrazione comunale una copia di tutti gli atti amministrativi o contrattuali, comunque denominati, aventi rilevanza per le entrate del Comune, ovvero richiesti per tale rilevanza, immediatamente, e comunque entro il termine di trenta giorni dalla data in cui gli stessi siano divenuti esecutivi o comunque efficaci.

Articolo 16 - Servizio assistenza del contribuente

1. Il comune, nell'ambito delle proprie possibilità, o il "soggetto gestore delle entrate" organizza un servizio di consulenza al cittadino per la compilazione delle dichiarazioni, per il calcolo delle somme da pagare, per l'informazione su quanto pagato e sugli eventuali diritti di rimborso.

2. Il servizio è gratuito e si realizza
 - in uno sportello aperto al pubblico in tutti i giorni feriali, perlomeno per l'orario di apertura al pubblico degli uffici comunali;
 - in uno sportello informativo telefonico;
3. Per il ricevimento delle dichiarazioni o comunicazioni inerenti ai tributi e alle altre entrate comunali è attivato uno sportello di ricevimento del pubblico aperto perlomeno negli stessi giorni e con gli stessi orari di quello di consulenza ed informazione.
4. Le dichiarazioni possono essere presentate mediante lettera raccomandata. In questo caso si considerano presentate nel giorno di accettazione da parte dell'ufficio postale.
5. Nel rispetto delle norme di legge sulla riservatezza e certezza della provenienza degli atti, è attivato un sistema di ricevimento delle stesse dichiarazioni o comunicazioni, mediante comunicazione via fax, telefonica, informatica, ed ogni altro mezzo che ne consenta un valido ricevimento.
6. Nel caso in cui la legge richieda la sottoscrizione e questa non si possa rendere se non con l'autografia, il comune riproduce le dichiarazioni rese dal contribuente, su un modulo che gli è inviato perché sia restituito sottoscritto. La dichiarazione, se regolarmente sottoscritta nel modulo inviato dal comune, si considera presentata nel giorno in cui il contribuente ha reso le comunicazioni poste a fondamento di quello.
7. Il soggetto gestore del servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica, può essere incaricato, sulla base di una convenzione, dal soggetto gestore delle entrate, o dal Comune, della distribuzione informativa e della raccolta materiale delle comunicazioni e dichiarazioni che riguardino l'utilizzo degli immobili.
8. Il comune, nell'ambito delle proprie possibilità, o il "soggetto gestore delle entrate" comunali possono, sulla base di convenzioni, affidare ad altri gestori di servizi pubblici, od a soggetti privati, in aggiunta alle funzioni che esercita secondo gli articoli precedenti, la distribuzione di materiale informativo, di moduli di dichiarazione, la stessa materiale raccolta delle dichiarazioni o comunicazioni rilevanti, quando ciò realizzi una migliore informazione ed una semplificazione degli adempimenti per i cittadini.

CAPO TERZO

- RAVVEDIMENTO ED ESIMENTI

Articolo 17 - Oggetto

1. Il presente capo disciplina il ravvedimento e le cause di esimente nei tributi locali.

Articolo 18 - Cause ostative.

1. Costituisce causa ostativa al ravvedimento l'avvio di una attività di accertamento da parte del Comune, di cui l'interessato abbia ricevuto notificazione.
2. Non è di ostacolo al ravvedimento l'attività di accertamento afferente annualità ovvero cespiti diversi da quelli oggetto di regolarizzazione da parte del cittadino.

Articolo 19 - Regolarizzazione dei versamenti irregolari od omessi.

1. In caso di violazione dell'obbligo di versamento dei tributi non dipendente da infedeltà od omissioni relative all'obbligo di dichiarazione, la sanzione è ridotta:
 - a) ad un ottavo del minimo, se entro trenta giorni dalla scadenza vengono corrisposti il tributo dovuto e la sanzione così ridotta;
 - b) ad un sesto del minimo, se entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui l'infrazione è stata commessa vengono corrisposti il tributo dovuto, gli interessi legali con maturazione ad ogni semestre compiuto, e la sanzione così ridotta. In caso di inesistenza dell'obbligo di presentazione della dichiarazione periodica, la regolarizzazione deve avvenire entro un anno dalla commissione dell'infrazione;
 - c) ad un quinto del minimo, se entro l'avvio dell'attività di accertamento da parte del Comune, di cui l'interessato abbia ricevuto notificazione, vengono corrisposti il tributo dovuto, gli interessi legali con maturazione ad ogni semestre compiuto, e la sanzione così ridotta.

Articolo 20 - Regolarizzazione di altre violazioni.

1. In caso di violazione di altri adempimenti tributari, incluse le violazioni che incidono sul contenuto della dichiarazione e l'omessa presentazione della dichiarazione, la sanzione è ridotta:
 - a) ad un ottavo del minimo, se entro novanta giorni dalla scadenza del termine di regolare adempimento l'interessato regolarizza la posizione e versa il tributo dovuto e la sanzione così ridotta;
 - b) ad un sesto del minimo, se entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui l'infrazione è stata commessa, viene regolarizzata la posizione e vengono corrisposti il tributo dovuto, gli interessi legali con maturazione ad ogni semestre compiuto, e la sanzione così ridotta. In caso di inesistenza dell'obbligo di presentazione della dichiarazione periodica, la regolarizzazione deve avvenire entro un anno dalla commissione dell'infrazione;
 - c) ad un quinto del minimo, se entro l'avvio di attività di accertamento da parte del Comune, di cui l'interessato abbia ricevuto notificazione, viene regolarizzata la posizione e vengono corrisposti il tributo dovuto, gli interessi legali con maturazione ad ogni semestre compiuto e la sanzione così ridotta.
2. Nelle ipotesi di violazioni incidenti sul contenuto della dichiarazione, quali ad esempio infedeltà, omissioni ed altro, la regolarizzazione richiede anche la presentazione di una dichiarazione integrativa, che sani le irregolarità ovvero le omissioni oggetto di ravvedimento.
3. In caso di violazioni non incidenti sul pagamento del tributo, salvo quanto previsto negli articoli seguenti in tema di esimenti, la regolarizzazione può avvenire senza applicazione di sanzioni se l'obbligo è assolto entro tre mesi, con l'applicazione delle sanzioni previste nelle lettere b) e c) del primo comma di questo articolo, se l'obbligo è assolto nei termini rispettivamente fissati da quelle due disposizioni.

Articolo 21 - Procedura.

1. Competente alla gestione della procedura è l'Ufficio tributi del Comune o il "soggetto gestore delle entrate comunali".
2. Per i tributi per i quali fosse previsto il versamento su liquidazione dell'amministrazione, l'interessato dovrà presentare la dichiarazione integrativa nel termine stabilito dall'articolo 16 del presente regolamento, evidenziando le violazioni che intende regolarizzare. L'amministrazione provvederà di conseguenza a liquidare il tributo, gli interessi legali e la sanzione ridotta secondo la disciplina della relativa entrata. Il ravvedimento si perfeziona con il pagamento della somma.

Articolo 22 - Errore scusabile.

1. Nel caso di errore scusabile commesso nell'effettuazione di un pagamento ovvero nella compilazione di una dichiarazione integrativa, relativi ad una ipotesi di ravvedimento, la regolarizzazione sarà comunque valida se l'interessato versa la differenza ovvero rimuove l'irregolarità entro trenta giorni dalla richiesta di regolarizzazione.

Articolo 23 - Cause di non punibilità.

1. Non si fa luogo all'applicazione di sanzioni nei casi di violazioni formali che non siano di ostacolo all'attività di accertamento. Resta ferma la diretta applicabilità di ogni altra norma di legge in materia di esimenti, che stabilisca un trattamento più favorevole per il contribuente.
2. La nullità della dichiarazione non sottoscritta può essere sanata se il contribuente provvede alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte del Comune.

Articolo 24 - Rinvio.

1. Per tutto quanto non disciplinato nel presente capo in maniera più favorevole per il contribuente, resta ferma l'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, ed ogni altra sul sanzionamento tributario.

CAPO QUARTO

- DIRITTO D'INTERPELLO

Articolo 25 - Oggetto.

1. Il presente capo è emanato ai sensi degli articoli 50 della legge n. 449/97 e 52 del D. Lgs. n. 446/97 e disciplina il diritto d'interpello dei contribuenti dei tributi comunali.

Articolo 26 - Materie oggetto di interpello.

1. I contribuenti possono presentare all'amministrazione delle domande sulla corretta interpretazione della disciplina dei tributi locali che riguardino la loro posizione contributiva.

Articolo 27 - Procedura.

1. L'interpello si propone attraverso l'invio di una istanza circostanziata all'ufficio competente alla gestione delle entrate tributarie, debitamente sottoscritta, contenente la precisazione del quesito ed eventualmente corredata dalla documentazione utile alla soluzione dello stesso; il contribuente deve altresì indicare l'interpretazione normativa suggerita.
2. La presentazione della istanza non produce alcun effetto sulla decorrenza dei termini di impugnativa ovvero sulle scadenze previste per gli adempimenti tributari.
3. Fatto salvo quanto disposto nel successivo articolo 29, il termine per la risposta è di novanta giorni dal ricevimento dell'istanza, estensibili di altri trenta giorni qualora la risposta richieda una istruttoria complessa o il parere di altri uffici pubblici.
4. Di tale proroga dovrà essere data comunicazione al contribuente prima della scadenza del termine ordinario.
5. Il parere motivato emesso deve essere notificato al richiedente a mezzo lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno.

Articolo 28 - Effetti

1. La risposta del funzionario responsabile del tributo vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente.

Qualora essa non pervenga entro il termine di cui ai precedenti articoli, si intende che l'amministrazione concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente.

2. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità della risposta, anche se desunta ai sensi del comma precedente, è nullo
3. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che abbia ricevuto una risposta dal funzionario responsabile del tributo oltre i termini indicati nel precedente articolo 27
4. Il mutamento di parere causato dall'evoluzione interpretativa anche giurisprudenziale deve essere comunicato al richiedente e può consentire l'esercizio della ordinaria attività di accertamento, limitatamente ai comportamenti effettuati dal sessantesimo giorno successivo al ricevimento della comunicazione.
5. Nel caso in cui l'istanza di interpello formulata da un numero elevato di contribuenti concerna la stessa questione o questioni analoghe fra loro, il funzionario responsabile del tributo può rispondere collettivamente, dandone la massima pubblicità, anche attraverso i mezzi di informazione locale.
6. Per le questioni di massima complessità, il Comune può incaricare un professionista esterno che fornisca al funzionario responsabile del tributo un concreto ausilio per rispondere alle istanze di interpello.

Articolo 29 - Competenza.

1. Competente a gestire la procedura di interpello è il funzionario responsabile del tributo cui l'interpello afferisce
2. Il funzionario ha il potere di richiedere ulteriori informazioni al contribuente, miranti a precisare e chiarire il quesito proposto. L'invio della richiesta di ulteriori informazioni sospende il decorso del termine di cui all'articolo 23 del presente regolamento sino all'avvenuta ricezione della risposta del contribuente.

CAPO QUINTO

- COMPENSAZIONE TRA CREDITI E DEBITI TRIBUTARI -

Articolo 30 - Oggetto.

1. E' ammessa la compensazione nell'ambito dei tributi comunali secondo le norme del presente capo.
2. Per la concreta applicazione degli istituti di estinzione dell'obbligazione tributaria indicati al comma 1, si fa rinvio alle disposizioni ed ai provvedimenti attuativi dell'art. 8 della Legge 212 del 27 Luglio 2000.

Articolo 31 - Compensazione verticale.

1. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del medesimo tributo degli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
2. Il contribuente che si avvale della facoltà di cui al comma precedente deve presentare, entro trenta giorni dalla scadenza del pagamento, pena la decadenza del diritto, una dichiarazione contenente almeno i seguenti elementi:
 - generalità e codice fiscale del contribuente;
 - il tributo dovuto al lordo della compensazione;
 - l'esposizione delle eccedenze compensate distinte per anno d'imposta e per tributo;
 - l'affermazione di non aver domandato il rimborso delle quote versate in eccedenza, o l'indicazione della domanda in cui sono state esposte.
3. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, senza ulteriori adempimenti, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato alla data di prima applicazione della compensazione.
4. La compensazione non è ammessa nell'ipotesi di tributi riscossi mediante ruolo.

Articolo 32 - Compensazione orizzontale.

1. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento di altri tributi comunali del medesimo anno o degli

anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso e subordinatamente alla presentazione, entro trenta giorni dalla scadenza del pagamento, di una dichiarazione contenente almeno i seguenti elementi: - generalità e codice fiscale del contribuente; - il tributo dovuto al lordo della compensazione; - l'esposizione delle eccedenze compensate distinte per anno d'imposta e per tributo; - l'affermazione di non aver domandato il rimborso delle quote versate in eccedenza, o l'indicazione della domanda in cui sono state esposte

2. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi senza ulteriori adempimenti, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato alla data di prima applicazione della compensazione.
3. La compensazione non è ammessa nell'ipotesi di tributi riscossi mediante ruolo.

Articolo 33 - Competenza sulla dichiarazione di compensazione.

1. Le dichiarazioni di compensazione previste nel presente capo sono indirizzate al funzionario responsabile del tributo sul quale è effettuata la compensazione. In caso di invio ad ufficio incompetente, questo trasmette senza indugio la documentazione ricevuta al funzionario predetto.

CAPO SESTO

- INTERESSI -

Articolo 34 - Misura degli interessi moratori.

1. La misura degli interessi, sia per le somme a credito dei contribuenti, sia per le somme a debito degli stessi, è fissata nella misura pari al saggio legale con maturazione per ogni semestre compiuto, salvo che la legge non stabilisca una misura più favorevole per i contribuenti.

CAPO SETTIMO

- ACCERTAMENTO CON ADESIONE -

Articolo 35 - Oggetto dell'adesione.

1. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente, nel rispetto delle disposizioni che seguono.
2. E' ammessa l'adesione parziale, con riferimento solo ad alcuni degli immobili oggetto di accertamento.

Articolo 36 - Ambito dell'adesione.

1. L'accertamento con adesione è ammesso unicamente per questioni di fatto, che si risolvano in apprezzamenti valutativi, con esclusione quindi delle questioni che attengano alla corretta interpretazione di norme di legge nonché, in generale, delle fattispecie in cui l'obbligazione tributaria è determinabile in modo non discrezionale.

Articolo 37 - Effetti della definizione.

1. L'atto di accertamento con adesione non è impugnabile, né è integrabile o modificabile da parte del comune. L'adesione preclude l'ulteriore azione accertatrice del comune con riferimento agli immobili che ne hanno formato oggetto.
2. L'accertamento con adesione non esplica effetti ai fini dell'applicazione di altri tributi, erariali e non, né a fini extratributari.
3. La definizione conseguente all'accertamento con adesione comporta l'applicazione delle sanzioni nella misura di un quarto del minimo edittale.

Articolo 38 - Responsabile del procedimento.

1. La competenza alla gestione della procedura di accertamento con adesione è affidata al funzionario responsabile del tributo.

Articolo 39 - Attivazione della procedura su iniziativa del comune.

1. Il Funzionario Responsabile del Tributo o il "gestore delle entrate" può invitare i contribuenti a definire l'accertamento con adesione a mezzo lettera raccomandata inviata almeno quindici giorni prima della data fissata contenente:
 - a) il giorno, l'ora ed il luogo dell'incontro;
 - b) il nominativo del responsabile del procedimento;
 - c) il periodo o i periodi d'imposta suscettibili di definizione;
 - d) i dati e le notizie rilevanti ai fini dell'accertamento in possesso del comune.

Articolo 40 - Richiesta di rinvio e mancata comparizione del contribuente.

1. Il contribuente può richiedere, con istanza motivata presentata almeno cinque giorni prima della data stabilita, per non più di una volta, il rinvio dell'incontro. In tal caso, il gestore delle entrate procede a fissare una nuova data, nel rispetto di quanto previsto nel precedente articolo; è ovviamente fatto sempre salvo l'impedimento causato da forza maggiore.
2. In caso di ingiustificata mancata comparizione del contribuente, il gestore delle entrate procede a notificare l'avviso di accertamento. In questa ipotesi, il contribuente ha comunque facoltà di inoltrare istanza di accertamento con adesione, secondo la procedura descritta nei successivi articoli

Articolo 41 - Svolgimento del contraddittorio.

1. Lo svolgimento del contraddittorio tra comune e contribuente deve constare da verbale riassuntivo redatto al termine del procedimento e sottoscritto da entrambe le parti. In caso di perfezionamento dell'adesione, il verbale riassuntivo è sostituito dall'atto di accertamento con adesione.
2. Se sono necessari più incontri allo scopo di esperire il tentativo di definizione, le date successive alla prima verranno stabilite per iscritto alla fine di ciascun incontro.

Articolo 42 - Attivazione della procedura su iniziativa del contribuente.

1. In caso di notifica di avviso di accertamento, il contribuente può presentare entro il termine previsto per l'impugnazione, con consegna diretta o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, una istanza di accertamento con adesione. In tale ipotesi, i termini per ricorrere sono sospesi per novanta giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza. L'impugnazione dell'atto preclude la possibilità di richiedere l'accertamento con adesione ovvero, se l'istanza è stata già presentata, comporta la rinuncia alla stessa.
2. All'atto del perfezionamento dell'adesione, l'avviso di accertamento perde efficacia. Il contribuente può sempre richiedere, con le medesime modalità individuate nel primo comma, la formulazione di una proposta di accertamento con adesione, anteriormente alla notifica dell'atto di accertamento.
3. Il comune risponde alla richiesta del contribuente, con invito a comparire inviato o formulato telefonicamente entro 15 giorni dal ricevimento della stessa.
4. Si applicano tutte le disposizioni procedurali contenute nei precedenti articoli del presente capo.

Articolo 43 - Contenuto dell'atto di accertamento con adesione.

1. L'accertamento con adesione è redatto in duplice esemplare, sottoscritto dal funzionario responsabile e dal contribuente o da un suo rappresentante, nominato nelle forme di legge. Nell'atto occorre indicare: - la motivazione dell'accertamento; - la liquidazione della imposta dovuta e degli interessi; - l'ammontare delle sanzioni dovute; - la modalità di pagamento prescelta (rateale o in unica soluzione).
2. Il comune è tenuto a dare comunicazione scritta al contribuente della somma da pagare risultante dall'atto di accertamento con adesione.

Articolo 44 - Modalità di pagamento.

1. L'importo complessivamente dovuto in esito all'atto di accertamento con adesione deve essere corrisposto, in un'unica soluzione, entro 60 giorni dalla sottoscrizione dell'atto.
2. In alternativa, qualora la somma globale superi euro 258,23 (lire 500.000), è consentito il pagamento in un massimo di numero otto rate bimestrali, con applicazione degli interessi legali sulle rate successive alla prima. La prima rata deve essere versata entro 10 giorni dalla sottoscrizione dell'atto di accertamento con adesione.

3. In caso di pagamento rateale e relativamente alle somme comprese nelle rate successive alla prima, quando queste superino nel complesso euro 2582,28 (lire 5.000.000), il contribuente è tenuto a prestare idonea garanzia bancaria o assicurativa per il periodo di rateazione, aumentato di un anno.
4. Una volta eseguito il pagamento dell'intero importo dovuto ovvero, in caso di pagamento rateale, della prima rata, il contribuente deve consegnare al comune l'attestazione di versamento nonché la documentazione afferente alla garanzia prestata. Il comune rilascia contestualmente copia dell'atto di accertamento con adesione.

Articolo 45 - Perfezionamento dell'adesione.

1. L'adesione si perfeziona con il pagamento dell'intero importo dovuto ovvero con il versamento della prima rata e con la prestazione della garanzia.

CAPO OTTAVO

- VERIFICHE FISCALI -

Articolo 46 - Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche.

1. Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei luoghi destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali sono effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo. Essi si svolgono, salvo casi eccezionali e urgenti adeguatamente documentati, durante l'orario di esercizio delle attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse nonché alle relazioni commerciali o professionali del contribuente.
2. Quando viene iniziata la verifica, il contribuente ha diritto di essere informato delle ragioni che l'abbiano giustificata e dell'oggetto che la riguarda, della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria, nonché dei diritti e degli obblighi che vanno riconosciuti al contribuente in occasione di verifiche.
3. Su richiesta del contribuente, l'esame dei documenti (quali, ad esempio, il registro dei cespiti immobiliari oppure quelli relativi ai rifiuti non assimilati agli urbani) può essere effettuato nell'ufficio dei verificatori o presso il professionista che lo assiste o rappresenta.
4. Delle osservazioni e dei rilievi del contribuente e del professionista, che eventualmente lo assista, deve darsi atto nel processo verbale delle operazioni di verifica.
5. La permanenza dei verificatori presso la sede del contribuente non può superare i trenta giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori trenta giorni con motivato atto del funzionario responsabile del tributo. I verificatori possono ritornare nella sede del contribuente per esaminare le osservazioni presentate dal contribuente, previo assenso motivato del funzionario responsabile del tributo.
6. Dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte dei verificatori, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dal funzionario responsabile del tributo. L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo i casi di particolare e motivata urgenza.

CAPO NONO

- IL GARANTE DEL CONTRIBUENTE --

Articolo 47 - Garante del contribuente

1. Presso la Direzione Regionale delle Entrate è istituito il Garante del contribuente

2. Fermo restando l'esercizio delle funzioni che sono demandate al Garante del contribuente, così come previsto dall'articolo 13 della legge 212 del 27.7.2000, il Comune, per i tributi di cui è soggetto attivo, demanda al Difensore Civico l'esercizio di funzioni di verifica relativamente alla corretta applicazione delle norme e teso a rilevare e segnalare eventuali disfunzioni, irregolarità, scorrettezze, prassi amministrative anomale irragionevoli e/o qualunque altro comportamento suscettibile di incrinare il rapporto di fiducia tra i cittadini e la stessa Amministrazione Comunale.

CAPO DECIMO

- ENTRATE PATRIMOLIALI --

Articolo 48 - Diritto del soggetto obbligato delle entrate patrimoniali comunali

1. Le disposizioni del presente capo, in quanto compatibili, s'intendono applicabili anche a favore dei soggetti obbligati al pagamento delle entrate di carattere patrimoniale del Comune.
2. Nel caso di assenza del funzionario responsabile del tributo o nel caso di entrate di natura patrimoniale, le funzioni ad esso sanzionate sono attribuite al funzionario responsabile del servizio o dell'Ufficio.
3. Nel caso di entrate date in concessione dal Comune, le funzioni sono espletate dal concessionario, sotto la vigilanza del responsabile dell'Ufficio o del servizio, il quale è tenuto a segnalare alla Giunta comunale eventuali irregolarità riscontrate nell'attività del concessionario, in rapporto ai principi contenuti nel presente capo del regolamento.

PARTE TERZA

CAPO PRIMO

- RISCOSSIONE ED ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE COMUNALI -

Articolo 49 - Forma di gestione

1. La scelta della forma di gestione delle diverse entrate deve essere operata con obiettivi di economicità, funzionalità, efficienza, equità.
2. Con deliberazione del Consiglio Comunale è stabilita la forma di gestione del tributo (consistente nella liquidazione, accertamento, riscossione dello stesso) in conformità a quanto disposto dall'art. 52, comma 5, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, privilegiando possibilmente la gestione diretta o in associazione con altri enti locali ai sensi degli art. 24-25-26 e 28 della Legge 8 giugno 1990, n. 142.

Qualora questa risulti impossibile o economicamente svantaggiosa, si procede all'affidamento della gestione anche disgiunta a terzi scegliendo motivatamente una delle modalità indicate dell'art. 52, comma 5, lett. b) e art. 53, del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, come attuati dal D.M. 11 settembre 2000 n° 289 ;
3. Non necessita alcuna deliberazione qualora il Comune intenda gestire il tributo direttamente.
4. La forma di gestione prescelta, comunque, deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, regolarità ed efficienza
5. Per l'affidamento della gestione a terzi e al fine di favorire l'aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, il Comune può procedere mediante licitazione privata, invitando soltanto i concorrenti previamente riconosciuti idonei, in quanto in possesso dei requisiti tecnico - economici, e, per i soggetti obbligati alla iscrizione nell'albo istituito dall'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997, che abbiano dato prova della iscrizione medesima con l'esibizione di apposito certificato, rilasciato dal Ministero delle Finanze in data non anteriore a sei mesi da quella in cui si svolge la gara
6. E' consentito affidare, mediante convenzione, a soggetti, privati o pubblici, anche diversi da quelli indicati nell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997 ovvero non iscritti nell'albo di cui al precedente comma, l'attività di accertamento istruttorio, come definita dall'articolo 1, lettera b). Deve comunque darsi atto della capacità tecnica, finanziaria e morale dell'assegnatario, e la convenzione o capitolato deve indicare i criteri e le modalità di come dovrà essere effettuata l'attività suddetta, nonché i requisiti di capacità ed affidabilità del personale che il contraente intende impiegare.
7. L'affidamento della gestione a terzi, non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente, rispetto alla gestione in economia.
8. I contratti, le convenzioni e gli atti di affidamento inerenti attività, comunque denominate, di liquidazione, accertamento e riscossione delle entrate possono essere rinnovati ai sensi e per gli effetti dell'art. 44, comma 1), della legge 24 dicembre 1994 n. 724.

Articolo 50 - Il Funzionario Responsabile del tributo

1. Con propria deliberazione la Giunta Comunale, per ogni tributo di competenza del Comune, designa, un dipendente reputato idoneo per le sue esperienze professionali, personali capacità ed attitudini e per il titolo di studio che possiede, al quale, previo consenso del medesimo, conferisce i poteri e le funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo medesimo;
2. In particolare, il Funzionario designato responsabile del tributo:
 - a) cura tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata tributaria, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento e riscossione e di applicazione delle sanzioni;
 - b) sottoscrive le richieste, gli avvisi anche di accertamento, i provvedimenti e ogni altro atto gestionale che impegna il Comune verso l'esterno;
 - c) appone il visto esecutività sui ruoli di riscossione anche coattiva;
 - d) dispone i rimborsi
 - e) all'occorrenza, esercita il potere di autotutela, così come disciplinato dall'art. 14, e provvede a compiere gli atti riguardanti l'accertamento con adesione di cui all'art. 15;
 - f) compie ogni altra attività comunque disposta dalla Legge e dai Regolamenti relativamente alla gestione del tributo.
 - g) cura il contenzioso come disposto dall'art. 13;
3. In accordo con il Funzionario Responsabile, la Giunta, individua il soggetto che sostituisce il Funzionario medesimo in caso di sua assenza o impedimento.
4. In ogni caso, il parere di regolarità tecnica sulle proposte di deliberazioni concernenti le entrate tributarie è espresso dal Responsabile del Servizio cui appartiene l'Ufficio tributario.
5. In caso di gestione del tributo affidata a terzi, cura i rapporti con il concessionario ed il controllo della gestione anche nella tutela degli interessi dei cittadini prevedendo opportune clausole inerenti il livello qualitative nelle relative convenzioni o atti di affidamento
6. Esercita ogni altra attività prevista dalle leggi o regolamenti necessaria per l'applicazione del tributo.

Articolo 51 - Dichiarazione tributaria

1. Il soggetto passivo del tributo o chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale, se non diversamente disposto, deve presentare la dichiarazione relativa al tributo medesimo entro i termini e nelle modalità stabiliti dalla Legge o dal Regolamento.
2. La dichiarazione, anche se non redatta sul modello prescritto, è considerata valida e non costituisce violazione sanzionabile qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili per la individuazione del soggetto dichiarante e per determinare l'oggetto imponibile, la decorrenza dell'obbligazione tributaria e l'ammontare del tributo dichiarato;
3. In caso di presentazione di dichiarazione priva della sottoscrizione, il Funzionario Responsabile, previo contestuale avviso di contestazione della violazione formale, invita il soggetto interessato a provvedere alla sottoscrizione entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito. Il mancato adempimento nel termine predetto rende inesistente la dichiarazione a tutti gli effetti, anche sanzionatori.
4. Il potere di regolarizzare con la sottoscrizione la dichiarazione di soggetto diverso dalla persona fisica spetta al Rappresentante legale o negoziale in carica al momento della regolarizzazione.
5. La dichiarazione può essere integrata per correggere errori ed omissioni mediante successiva dichiarazione, da presentare tuttavia entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al successivo periodo d'imposta e purché non sia già iniziata attività di accertamento della quale il contribuente sia venuto a conoscenza, ovvero non sia già stata constatata la violazione.

Articolo 52 - Attività di controllo

1. L'attività di liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie deve essere informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità, economicità delle procedure.
2. L'Ufficio Tributi, provvede al controllo dei versamenti, delle dichiarazioni e, in genere, di tutti gli adempimenti che competono al contribuente per Legge o Regolamento.
3. Spetta alla Giunta Comunale decidere le azioni di controllo annuale relativamente ai singoli tributi. In mancanza, vi provvede il funzionario responsabile

4. In ogni caso, il programma annuale dell'attività di controllo deve tenere conto delle scadenze di legge, della capacità operativa dell'Ufficio tributario in relazione alla potenzialità della struttura organizzativa, e della entità dell'evasione presunta.
5. Qualora nel corso dell'espletamento dell'attività di controllo , il Funzionario Responsabile riscontri inadempimenti o errori ancora rimediabili in base alla disciplina di legge, prima di emettere provvedimento accertativo o sanzionatorio, se già non emesso o fatto, invita il contribuente a fornire chiarimenti e per informarlo degli istituti correttivi ed agevolativi che egli potrà utilizzare
6. Avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 59, comma 1, lettera p) del decreto legislativo 446/97, ai fini del potenziamento dell'Ufficio tributario del Comune e per incentivarne l'attività, la Giunta Comunale può attribuire compensi speciali al personale addetto all'ufficio medesimo, rapportati ai risultati raggiunti con l'azione di controllo di cui al comma 2 e all'ammontare della evasione recuperata.
7. Le attività di cui al presente articolo possono essere effettuate mediante l'ausilio di soggetti esterni all'Ente secondo quanto previsto dall'art. 52 comma 5, della lett. b) del D.L.vo 446/97
8. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla Legge 7 agosto 1990 n. 241 con esclusione delle norme di cui agli artt. da 7 a 13.
9. In particolare, il Funzionario responsabile deve evitare ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione, utilizzare in modo razionale risorse umane e materiali, semplificare le procedure e ottimizzare i risultati.
10. L'attività di accertamento e di rettifica delle entrate tributarie è svolta dal Comune, a mezzo dei funzionari all'uopo incaricati o del concessionario nel rispetto dei termini di decadenza o di prescrizione indicati nelle norme che disciplinano i singoli tributi.
Deve essere notificato al contribuente apposito atto nel quale debbono essere chiaramente indicati tutti gli elementi che costituiscono il presupposto dell'imposta, il periodo di riferimento, l'aliquota applicata, l'importo dovuto, il termine e le modalità di pagamento, il termine e l'autorità per l'eventuale impugnativa.
11. La richiesta al cittadino di importi di natura tributaria e non, per i quali, a seguito dell'attività di controllo di cui all'art. 7, risulta che sono stati omessi totalmente o parzialmente, deve avvenire mediante apposito atto nel quale debbono essere chiaramente indicati tutti gli elementi utili per l'esatta individuazione del debito, il periodo di riferimento, le modalità ed il termine per il versamento.
12. L'atto di accertamento di cui ai commi precedenti deve essere comunicato al contribuente mediante notifica a mezzo del Messo Comunale o di raccomandata postale con avviso di ricevimento. Ovvero direttamente presso gli uffici comunali competenti, tramite personale appositamente autorizzato
13. Le attività di accertamento e di recupero delle somme dovute, sia di natura tributaria che patrimoniale, nel caso di affidamento del servizio in concessione a terzi, sono

svolte da concessionario con le modalità indicate nel disciplinare che regola i rapporti tra comune e tale soggetto.

Articolo 53- Caratteri dell'attività e degli atti di gestione

1. Gli atti di gestione debbono contenere la motivazione, per consentire il più ampio diritto di difesa al soggetto obbligato.
2. Nell'attività di gestione ampio deve essere il ricorso del funzionario all'autotutela ed agli istituti deflativi del contenzioso specificatamente richiamati dal presente regolamento.

Articolo 54 - Procedimento di accertamento - Avviso di accertamento e di liquidazione

1. Mediante motivato avviso di accertamento, il Comune:
 - a) procede alla rettifica della dichiarazione nel caso di infedeltà, incompletezza o inesattezza;
 - b) provvede all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione della dichiarazione;
 - c) recupera l'omesso o parziale versamento del tributo risultante dall'attività accertativi;
 - d) applica le sanzioni collegate al tributo in accertamento.
2. Mediante avviso di liquidazione il Comune:
 - a) provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo incidenti sulla determinazione del tributo, commessi dal contribuente in sede di dichiarazione o di versamento;
 - b) recupera l'omesso o parziale versamento del tributo risultante dall'attività di liquidazione ossia di verifica tra quanto denunciato e quanto pagato;
 - c) applica le relative sanzioni
3. L'avviso di accertamento e/o di liquidazione dei tributi locali deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro i termini fissati dalle singole leggi d'imposta. La notifica dell'avviso di accertamento e di liquidazione non preclude la possibilità di ulteriori accertamenti da notificare comunque entro i termini di decadenza.
4. gli atti impositivi (siano essi avvisi di accertamento o di liquidazione) emessi dal servizio tributi sono motivati con riferimento ai presupposti di diritto e di fatto posti a loro fondamento. tali provvedimenti devono tassativamente indicare:

- a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni in merito all'atto notificato ed il responsabile del procedimento;
- b) l'organo o l'autorità presso il quale è possibile promuovere un riesame dell'atto;
- c) le modalità il termine e l'organo presso il quale è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.

5. Qualora la compilazione degli avvisi di cui all'articolo precedente o di altri atti da comunicare al contribuente sia effettuata mediante strumenti informatici o automatizzati, la firma autografa o la sottoscrizione comunque prevista è sostituita dal nominativo del funzionario responsabile stampato sull'atto medesimo. Ciò integra e sostituisce, ad ogni effetto di legge, anche l'apposizione di sigilli, timbri e simili comunque previsti. Le attività di cui al presente articolo possono essere effettuate mediante l'ausilio di soggetti esterni all'Ente secondo quanto previsto dall'art. 52 del D.L.vo 446/97.

Articolo 55 - Interrelazioni tra Servizi e Uffici Comunali

1. Gli Uffici Comunali sono tenuti a fornire, nel rispetto dei tempi e dei modi prestabiliti, copie di atti, informazioni e dati richiesti dall'Ufficio tributario nell'esercizio dell'attività di accertamento tributario. Dell'eventuale persistente mancato adempimento il Funzionario Responsabile informa il Sindaco e il Direttore Generale.
2. In particolare, i soggetti, privati e pubblici, che gestiscono i servizi comunali, gli uffici incaricati del procedimento di rilascio di autorizzazioni o concessioni edilizie, di certificati di abitabilità o agibilità, di autorizzazioni per la occupazione di aree pubbliche o per la installazione di mezzi pubblicitari e, comunque, di ogni atto che possa avere rilevanza ai fini fiscali, sono tenuti a darne comunicazione sistematica all'ufficio tributario, con modalità da concordare.

Articolo 56 - Notificazione a mezzo posta

1. Al fine di assicurare al contribuente l'effettiva conoscenza degli atti a lui destinati, questi devono essere inviati al luogo di residenza ovvero al luogo ove il contribuente ha eletto il proprio domicilio, ove conosciuto, ovvero al luogo ove ha eletto domicilio speciale ai fini del procedimento. Restano, comunque, salve le norme di legge in materia di notificazione degli atti tributari. La comunicazione di atti o informative deve essere effettuata in modo tale da garantire che il loro contenuto non venga a conoscenza di soggetti diversi dal destinatario.

2. La comunicazione degli avvisi e degli atti, che per legge devono essere notificati al contribuente, può essere effettuata anche direttamente dall'ufficio comunale con l'invio, a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno, di plico sigillato.
3. Se il contribuente è presente di persona presso i locali dell'ufficio tributario, la notificazione può essere eseguita mediante consegna dell'atto, a mani del medesimo, da parte di persona addetta all'ufficio predetto, la quale, in tale caso, assume di fatto la qualifica di messo notificatore.
4. Le spese di notifica degli atti impositivi, nonché di tutti gli ulteriori atti che il Comune sia tenuto a notificare a fronte di un inadempimento del contribuente, fatto salvo il primo avviso bonario, sono ripetibili nei confronti dello stesso contribuente o dei suoi aventi causa nei termini previsti dall'art. 2 D.M. Finanze dell'8 gennaio 2001 (€ 3,10 per le notifiche effettuate mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento ed € 5,16 per le notifiche effettuate a mani dal messo comunale).

Articolo 57 - L'autotutela

1. Il Funzionario Responsabile del tributo , ai sensi dell'art. 27 della L. n. 28 del 18.02.1999, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nei commi seguenti, anche senza istanza di parte, può procedere:
 - a) all'annullamento , totale o parziale, dei propri atti, riconosciuti illegittimi o errati;
 - b) alla revoca d'ufficio di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto, che danno luogo alla emanazione del provvedimento medesimo.
 - c) alla sospensione degli effetti degli atti che appaiono illegittimi o infondati.
2. In caso di ingiustificata inerzia del funzionario competente, il potere sostitutivo di annullamento o di revoca spetta alla Giunta Comunale .
3. Per quanto riguarda l'I.C.I.A.P., il potere suddetto spetta al Responsabile del Servizio Finanziario e in assenza al Responsabile dell'Ufficio Tributi.
4. Il provvedimento di annullamento o di revoca deve essere adeguatamente motivato per iscritto e va comunicato al destinatario dell'atto.
5. In pendenza di giudizio, l'annullamento del provvedimento è possibile previo esame della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del Comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerga la inopportunità di coltivare la lite, il Funzionario Responsabile, dimostrata la sussistenza dell'interesse del Comune ad attivarsi mediante l'autotutela,

può annullare, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, dandone comunicazione al contribuente e al Sindaco per la eventuale desistenza dal contenzioso, nonché all'organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia.

6. In ogni caso ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il Funzionario Responsabile può procedere all'annullamento in presenza di palesi illegittimità dell'atto, quali, tra le altre:
 - a) errore di persona o di soggetto passivo;
 - b) evidente errore logico;
 - c) errore sul presupposto del tributo;
 - d) doppia imposizione soggettiva per lo stesso oggetto impositivo;
 - e) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - f) mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza;
 - g) errore di calcolo nella liquidazione del tributo;
 - h) sussistenza dei requisiti per la fruizione di detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati.
7. Non è consentito l'annullamento o la revoca d'ufficio per motivi sui quali sia intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole al Comune.
8. L'annullamento degli atti comporta la restituzione delle somme indebitamente corrisposte dal soggetto obbligato
9. Nel potere di annullamento o di revoca deve intendersi ricompreso anche il potere del funzionario di sospendere gli effetti dell'atto quando risulti incerta la sua legittimità.
10. Per i provvedimenti di annullamento o di sospensione di importo superiore di € 5.165,00 il funzionario acquisisce il preventivo parere della Giunta comunale.
11. Il funzionario competente non deve acquisire il parere della Giunta comunale nei casi di rigetto delle istanze di autotutela o di sospensione.
12. L'annullamento di un atto invalido non ne impedisce la sua sostituzione, entro i termini di decadenza stabiliti dalla legge.
13. La sospensione degli effetti dell'atto disposta anteriormente alla proposizione del ricorso giurisdizionale cessa con la notificazione, da parte dello stesso Funzionario Responsabile, di un nuovo atto, modificativo o confermativo di quello sospeso; il contribuente può impugnare, insieme a quest'ultimo, anche l'atto modificato o confermato.

Articolo 58 - Esercizio dell'autotutela su iniziativa del soggetto obbligato

1. Il soggetto passivo o il soggetto obbligato possono richiedere, con istanza

- motivata da prodursi in carta libera, l'annullamento o la sospensione degli atti o la restituzione di somme versate, ma non dovute.
2. Il funzionario responsabile competente, nel termine di 120 giorni dalla presentazione dell'istanza, provvede con atto motivato ad accogliere o a rigettare l'istanza, dandone comunicazione al soggetto obbligato.
 3. Se l'istanza è consegnata direttamente al Comune, l'Ufficio ne rilascia apposita ricevuta.
 4. L'annullamento di atti contro i quali pende ricorso è comunicato alla Segreteria della Commissione Tributaria ed al Concessionario della riscossione, se trattasi di cartella esattoriale.

Articolo 59 - Accertamento delle entrate non tributarie

1. L'entrata non tributarie è accertata quando in base ad idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell'esistenza di un idoneo titolo giuridico è possibile individuare il debitore (persona fisica o giuridica), determinare l'ammontare del credito, fissare la scadenza ed indicare la voce economica del bilancio alla quale fare riferimento per la rilevazione contabile del credito (diritto giuridico alla riscossione).
2. Per le entrate patrimoniali, per quelle provenienti dalla gestione di servizi produttivi, per quelle relative a servizi a domanda individuale ovvero connesse a tariffe o contribuzioni dell'utenza, l'accertamento è effettuato dal responsabile del servizio/procedimento.
3. La contestazione del mancato pagamento di somme non aventi natura tributaria e dovute all'Ente, deve avvenire per iscritto, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o mediante altra forma di notifica, con l'indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini dell'esatta individuazione del debito.

Articolo 60 - Soggetti responsabili delle entrate non tributarie

1. Sono responsabili delle attività organizzative e gestionali inerenti le diverse entrate non tributarie, i responsabili dei servizi ai quali rispettivamente le entrate sono affidate nell'ambito del piano esecutivo di gestione o altro provvedimento amministrativo

CAPO SECONDO

- RISCOSSIONI E RIMBORSI -

Articolo 61 - Riscossione

1. I tributi comunali da corrispondere sia in base a versamento spontaneo che in base ad avviso di liquidazione od accertamento sono pagati attraverso una delle seguenti modalità in funzione di quanto stabilito nei singoli regolamenti:
 - Tramite il concessionario del servizio della riscossione dei tributi competente per territorio
 - Tramite conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale
 - Le entrate non tributarie sono riscosse:
 - Tramite versamento diretto intestato alla tesoreria comunale
 - Tramite bonifico bancario a favore della tesoreria comunale
 - Tramite conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale
2. Potranno essere comunque adottati sistemi di pagamento aggiunti tra i quali:
 - il pagamento mediante assegno o in conto corrente bancario,
 - il versamento tramite carta di credito o bancomat anche con disposizione telefonica, o attraverso rete informatica,
 - il versamento tramite delega bancaria
3. Il Comune appresta idonee forme di pubblicità per assicurare agli interessati la conoscenza delle modalità di pagamento, del numero di conto corrente postale, delle coordinate bancarie e delle modalità di indicazione dei documenti della causale di versamento
4. In ogni caso, l'obbligazione si intende assolta il giorno stesso in cui il contribuente, o chi per esso, effettua il versamento all'incaricato della riscossione.
5. Nel caso il Comune adotti la forma di pagamento tramite conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale, per il primo anno di applicazione dovranno intendersi regolarmente effettuati i pagamenti tramite il concessionario della riscossione
6. A partire dal secondo anno di applicazione della riscossione diretta, ove il contribuente continui a versare presso il concessionario o presso altro soggetto incompetente, allo stesso contribuente potrà essere applicata una sanzione pari a €. 50,00 salvo che lo stesso possa dimostrare la natura non colpevole dell'errore.
7. Ai sensi dell'art. 52, comma 6) del D.Lgs n° 446/97, se la riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di spettanza del Comune è affidata al concessionario del servizio di riscossione, la stessa deve essere effettuata con la procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n° 602, come modificata dal D.Lgs 26 febbraio 1999, n° 46 e successivi:
8. Qualora la riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di spettanza del Comune sia svolta in proprio dall'Ente Locale o affidata a terzi (a eccezione dei concessionari del

servizio di riscossione), la stessa deve essere effettuata con la procedura del R.D. 14 aprile 1910, n° 639.

9. L'Ufficio Comunale tributario cura la riscossione coattiva delle entrate comunali, anche non tributarie, se il relativo Regolamento prevede il sistema di riscossione affidata al Concessionario. In tale caso, i ruoli relativi vengono compilati sulla base di minute, predisposte dai singoli servizi o uffici che gestiscono le entrate suddette, e corredate di dichiarazione, sottoscritta dal Responsabile, attestante la sussistenza del titolo giuridico per la riscossione.
10. Il visto di esecutorietà sui ruoli delle entrate comunali è apposto sul riassunto riepilogativo degli stessi dal Funzionario designato responsabile della gestione della entrata in riscossione se questa non ha natura tributaria, e dal Funzionario Responsabile del tributo se trattasi di entrata tributaria.
11. Chi appone il visto di esecutorietà provvede anche, nel rispetto dei termini di legge, a consegnare i relativi ruoli direttamente al Concessionario del servizio della riscossione, compilando e sottoscrivendo, all'atto della consegna, apposito verbale
12. Resta impregiudicata, per le entrate patrimoniali, la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al giudice ordinario, purché il funzionario responsabile dia idonea motivazione dell'opportunità e della convenienza economica

Articolo 62 - Sospensione e dilazione del versamento

1. Le somme intimate in avvisi di liquidazione o accertamento, salvo quanto stabilito per l'accertamento con adesione, la conciliazione giudiziale, ovvero da altre discipline speciali, nonché in altre ingiunzioni per debiti non assolti nei termini, possono essere dilazionate in un massimo di trenta rate mensili con provvedimento del funzionario responsabile del tributo. Il provvedimento è subordinato alla esatta dimostrazione di uno stato di difficoltà di economica che impedisca il pagamento in una unica soluzione.
2. Il funzionario responsabile stabilisce il numero di rate in cui suddividere il debito in ragione della entità dello stesso, e delle possibilità di pagamento del debitore.
3. Quando la rateazione supera il periodo di un anno, sull'importo dilazionato maturano gli interessi nella misura del saggio legale.
4. Il debitore deve consegnare al soggetto gestore le quietanze di pagamento di ciascuna rata. Il mancato pagamento, entro i termini, di due rate anche non consecutive, determina l'obbligo di pagamento, entro quindici giorni e in unica soluzione, del debito residuo.

5. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o da particolari situazioni di disagio economico e individuate con criteri precisati nella deliberazione medesima.
6. Spetta al Sindaco ridurre, anche fino a due, le rate bimestrali dei ruoli di riscossione di cui all'art. 72, comma 3, del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507.
7. I termini di versamento delle singole entrate sono stabiliti dalle singole Leggi. Qualora venga prorogato il termine di approvazione del Bilancio, considerato che sono altresì prorogati i termini per l'approvazione delle aliquote d'imposta e delle tariffe, gli stessi si intendono differiti di due mesi rispetto alla scadenza prorogata di approvazione del Bilancio al fine di evitare che i contribuenti si trovino in condizione di incertezza nella quantificazione dell'imposta da assolvere.
8. Il Comune, tramite il proprio organo esecutivo, può stabilire i termini entro i quali devono essere effettuati i versamenti dei singoli tributi rivolti alla generalità dei contribuenti in occasione dell'introduzione di norme e/o di disposizioni applicative delle stesse non congruente sotto il profilo temporale con le ordinarie scadenze dei tributi.

Articolo 63 - Rimborsi

1. Il rimborso di tributo o di altra entrata versata e risultata non dovuta è disposta dal responsabile del servizio, su richiesta del contribuente/utente o d'ufficio, se direttamente riscontrato
2. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, intendendosi come tale, in quest'ultimo caso, il giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza che accerta o conferma il diritto medesimo. Scaduti i termini per la presentazione della domanda di rimborso previsti per ogni tributo dalla specifica normativa, il Comune non effettua il rimborso. Sono comunque fatte salve le più favorevoli disposizioni di legge
3. Le somme da rimborsare costituiscono obbligazione pecuniaria ai sensi dell'articolo 1282 del codice civile; per cui producono interessi di pieno diritto, i quali sono calcolati nella misura stabilita dalla legge vigente e decorrono dalla data in cui è stato effettuato il pagamento delle somme medesime. Conseguentemente, con riguardo alla prescrizione di tali interessi, fatto salvi eventuali diversi termini previsti dalle norme istitutive delle singole entrate, trova applicazione il termine quinquennale di cui all'articolo 2984 del codice civile, antecedenti a quello in cui è stata presentata la relativa domanda ovvero è stato adottato d'ufficio il provvedimento di rimborso, o

comunque per le annualità ancora soggette a liquidazione, ove per legge sia previsto un termine superiore per lo svolgimento di tale attività..

4. Prima di effettuare i rimborsi di imposta a seguito di liquidazioni su istanza del contribuente e qualora emerga la spettanza di un importo inferiore a quello richiesto, il Comune a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, invita il contribuente per gli opportuni chiarimenti. Trascorsi 30 giorni dalla ricezione della richiesta senza che il contribuente si sia presentato, il Responsabile del tributo procede all'adozione del provvedimento di rimborso in base agli elementi in suo possesso. La disposizione del presente comma non si applica nel caso di tributi per i quali il contribuente non è tenuto ad effettuare il versamento diretto.
5. Il termine di cui al comma 1, qualora il rimborso sia conseguente all'esercizio del potere di autotutela nei casi di cui all'articolo 16, comma 6, decorre dalla data di notificazione del provvedimento di annullamento e fino a prescrizione decennale.
6. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
7. Il funzionario responsabile, entro 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e notifica, anche mediante raccomandata con r.r. , il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero di diniego.

Articolo 64 : Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi

1. Ai sensi dell'art. 17, comma 88, della legge 15.05.1997, n. 127, in considerazione delle attività istruttorie e di accertamento, che l'ufficio comunale dovrebbe effettuare per pervenire alla riscossione del tributo nonché degli oneri di riscossione, il versamento del tributo o della sanzione tributaria non è dovuto qualora l'ammontare non superi € 10,33 o il diverso importo minimo fissato da norme statali
2. Il limite di esenzione di cui al comma 1 si intende comprensivo anche delle sanzioni e degli interessi ed altri accessori gravanti sul tributo.
3. Non si procede al rimborso di somme complessivamente di importo fino a € 10,33 o il diverso importo minimo fissato da norme statali
4. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'Ufficio Comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione anche coattiva e non dà seguito alle istanze di rimborso.
5. L'importo previsto dal comma 1 non si applica per il contribuente che si avvale dell'istituto del ravvedimento e non si applica qualora si tratti di tributi dovuti per più

periodi inferiori all'anno, salvo il caso in cui l'ammontare complessivo, nell'anno, degli importi dovuti per i diversi periodi risulti inferiore al limite di cui al comma 1.

6. In ogni caso non si procede alla riscossione dei crediti di entità inferiore al compenso che si debba pagare per la riscossione

Articolo 65 : Crediti inesigibili o di difficile riscossione

1. I crediti inesigibili o ritenuti di improbabile riscossione in ragione della consistenza patrimoniale del debitore o della sua irreperibilità , su proposta motivata del responsabile del servizio e previa verifica da parte del responsabile del servizio finanziario, sono stralciati dal rendiconto alla chiusura dell'esercizio;
2. I crediti sopracitati sono trascritti in un apposito registro, tenuto dal servizio finanziario, e conservati nel conto del patrimonio sino al compimento del termine di prescrizione;
3. Prima dello scadere del termine prescrizione il responsabile del servizio verifica ulteriormente se il debitore è ancora insolubile e, qualora venga a conoscenza di nuovi elementi reddituali o patrimoniali riferibili al soggetto passivo, avvia le procedure per la riscossione coattiva: in tale ipotesi, le suddette somme vengono riscritte a ruolo purché le stesse siano di importi superiori a € 50 per anno
4. Per i crediti di incerta riscossione il responsabile del servizio può disporre, con provvedimento motivato, una transazione al fine di recuperare almeno una parte del dovuto. . Si applicano al riguardo le disposizioni di cui agli artt. 33 e 70, comma 3) del D. Lgs n.77/95 circa le operazioni di riaccertamento dei Residui attivi e la revisione delle ragioni del loro mantenimento nel conto del bilancio.

CAPO TERZO

- SANZIONI TRIBUTARIE -

Articolo 66 - Applicazione delle sanzioni

1. All'applicazione delle sanzioni provvede il Funzionario responsabile della gestione tributi, o un proprio delegato. A detti competono tutte le attività inerenti l'esercizio della funzione.
2. L'entità delle sanzioni viene determinata, per ogni specie di violazione, in base ai criteri indicati nel successivo articolo 66
3. Qualora vengano prodotte deduzioni difensive in ordine alla contestazione dell'addebito, il predetto Funzionario può graduare l'entità della sanzione con riferimento alla condotta dell'autore della violazione, all'opera da questi svolta per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze nonché alla sua personalità e alle condizioni economiche sociali

Articolo 67 - Criteri per la determinazione delle sanzioni

1. Nei limiti fissati dalla legge o dai regolamenti comunali adottati per i singoli tributi, il Funzionario responsabile con motivate giustificazioni, applica le sanzioni discrezionalmente;
2. Nell'aumento o nella diminuzione delle sanzioni, non si possono oltrepassare i limiti stabiliti per ciascuna specie di illecito tributario, salvi i casi espressamente determinati dalla legge o dai regolamenti comunali
3. Nell'esercizio del potere discrezionale, indicato nei commi precedenti, il Funzionario deve tenere conto della gravità dell'illecito, desunta:
 - a) Dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall'oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalità dell'azione;
 - b) Della gravità del danno o del pericolo cagionato all'Ente;
 - c) Dalla intensità del dolo o dal grado della colpa;
 - d) Dai motivi che hanno indotto il soggetto a commettere l'illecito;
 - e) Dai precedenti dell'autore della violazione;
 - f) Dalla condotta contemporanea o susseguente dell'autore della violazione;
 - g) Dalle condizioni sociali e familiari dell'autore dell'illecito.

Articolo 68 - Adempimento spontaneo tardivo

1. Allo scopo di incentivare gli adempimenti spontanei tardivi previsti dall'art. 13 del D.Lgs. 472/1997 eseguiti oltre i limiti temporali stabiliti dalle norma stessa ma comunque prima che la violazione sia contestata o constatata con verbale degli organi preposti al controllo oppure siano iniziate verifiche, ispezioni e quant'altro od altre attività amministrative di accertamento di cui l'interessato sia stato messo a conoscenza, si applicano le disposizioni contenute negli articoli compresi nella " PARTE SECONDA- CAPO TERZO " del presente regolamento avente per oggetto: "RAVVEDIMENTO ED ESIMENTI"

CAPO QUARTO

- CONTENZIOSO -

Articolo 69 - Contenzioso

1. La procedura contenziosa avente per oggetto tributi comunali è disciplinata dalle norme contenute nel D.Lgs. n.546/97. La costituzione in giudizio è disposta con provvedimento della Giunta comunale, sulla base di una apposita relazione del funzionario responsabile del tributo.
2. La rappresentanza in giudizio è attribuita al Sindaco. L'assistenza tecnica può essere affidata a dipendenti del Comune o a professionisti esterni abilitati dalla legge alla difesa tributaria.
3. Spetta al Sindaco (previa autorizzazione della Giunta Comunale):
 - a) costituirsi in giudizio anche a mezzo di suoi delegati,
 - b) predisporre le memorie difensive e quant'altro necessiti
 - c) compiere su indicazione del Funzionario Responsabile, gli atti che comportino la disponibilità di posizione soggettiva del Comune, quali a titolo esemplificativo:
 - proporre o aderire alla conciliazione giudiziale, di cui all'art. 48 del Decreto Legislativo n. 546 del 1992
 - proporre appello o decidere di desistere dal proseguimento nel contenzioso
4. Tutti gli atti processuali sono sottoscritti dal Sindaco o dal suo delegato.
5. La procedura contenziosa avente per oggetto entrate patrimoniali è disciplinata dalle norme del codice di procedura civile
6. Nel caso in cui il Comune decida di avvalersi per la rappresentanza e l'assistenza in giudizio di professionista abilitato, stipulando con lo stesso apposita convenzione, dovranno applicarsi i tariffari minimi di legge
7. L'attività di contestazione può essere gestita in forma associata con altri Comuni, mediante apposita struttura
8. In caso di gestione diversa da quella diretta da parte del Comune l'eventuale insorgenza di controversie amministrative o giurisdizionali inerenti l'attività di accertamento, liquidazione e riscossione posta in essere dal soggetto gestore comporterà a carico dello stesso di tutti gli oneri, economici e non, relativi a dette controversie, legittimato a stare in giudizio sarà lo stesso gestore che, pertanto, subentrerà al Comune nel contenzioso.

PARTE QUARTA

- NORME TRANSITORIE E FINALI -

Articolo 70 - Norme finali e transitorie

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano disposizioni di Legge vigenti.
2. È abrogata ogni altra norma regolamentare non compatibile con quelle del presente Regolamento.
3. Il presente Regolamento entra in vigore il **1° Gennaio 2004**
4. Eventuali modifiche al presente Regolamento entreranno in vigore a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello dell'approvazione con propria deliberazione da parte del Consiglio Comunale salvo diversa disposizione di legge